

STATUTO

NEWLIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARGELATO BO VIA VENENTA 42

Numero REA: BO - 564525

Codice fiscale: 04041051204

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-05-2022 - Statuto completo	2
--	---



Marco Orlandoni
Raffaele Ferrandino
Notai Associati

Piazza Trento e Trieste, 2/2
40137 - Bologna
Tel. 051 308776
Via Borgo Romano, 1
40053 - Valsamoggia, loc. Bazzano
Tel. 051 830890
morlandoni@notariato.it
rferrandino@notariato.it

Allegato "A" al
N. 49.131 di Repertorio
N. 29.186 di Raccolta

STATUTO
DELLA COOPERATIVA SOCIALE
"NEWLIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Titolo I
COSTITUZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 - E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata
"NEWLIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - La cooperativa ha sede legale nel Comune di Argelato (BO) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta ai Soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno inoltre essere istituite o sopresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, negozi, magazzini, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), e potrà essere prorogata da delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci a norma di legge.

Titolo II
SCOPO, OGGETTO

Art. 4 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. n. 112/2017, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge n. 381/1991, nonché lo svolgimento delle attività di impresa successivamente indicate finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della predetta Legge n. 381/1991.

La cooperativa sociale, costituita ai sensi della legge 08 Novembre 1991 n. 381 e successivi provvedimenti di attuazione, non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi; la cooperativa ha lo scopo di ricercare e garantire opportunità di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato favorendo l'inserimento lavorativo dei soci con particolare riguardo ai soci svantaggiati in modo da prevenire la loro emarginazione e favorire la loro autonomia ed autodeterminazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dall'art. 3 della L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci in-

staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

La prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Le adesioni ad Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi sociali, assistenziali ed educativi e socio-sanitari orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone emarginate. I soci cooperatori intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continua occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa potrà anche, per il principio della mutualità, destinare nell'ambito delle proprie possibilità fondi ad integrare la previdenza e l'assistenza, comprese quella infortunistica, a favore dei soci. La Cooperativa, infine, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto di esse agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli ed anche la ricerca dell'utopia. Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità.

La Cooperativa, oltre ad essere qualificata come sociale, intende in ogni modo orientare nell'ambito delle proprie attività la gestione sociale al conseguimento di parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un'attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di perso-

ne socialmente svantaggiate, in stato di bisogno e emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi scopo professionale, di volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione cooperativa.

In relazione a ciò la Cooperativa può stabilmente o temporaneamente in proprio conto o per conto terzi:

- a) erogare servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) erogare servizi riabilitativi di accoglienza, di animazione e di prevenzione, di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di centri diurni, di comunità di convivenza, delle forme e nei modi ritenuti al raggiungimento dello scopo sociale;
- c) organizzare e promuovere e/o gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale del settore; promuovere ed organizzare anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni, corsi per la formazione e qualificazione professionale, tecnica; gestire progetti comunitari;
- d) svolgere attività produttive commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa;
- e) gestire attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate, a rischio o in condizioni di emarginazione sociale;
- f) può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.
- g) concorrere alle aste pubbliche o private e a licitazioni e trattative private;
- h) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- i) la Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali modifiche o integrazioni. La Cooperativa si propone altresì lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando i modi ed i tempi delle opere pluriennali da attuare, il loro finanziamento e quant'altro utile e necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente statuto;
- l) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- m) promuovere una più efficace partecipazione alla programmazione e progettazione dei servizi sociali, operando al fine di modificare le condizioni che determinano il disagio e l'emarginazione;
- n) promuovere la ricerca finalizzata ai nuovi orientamenti che possono emergere nel campo dei servizi socio-sanitari ed educativi anche tramite la partecipazione ad organismi economici promossi da consorzi o altre cooperative.

La cooperativa sociale potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale e tutti gli atti occorrenti per l'at-

tuazione dell'oggetto sociale così tra l'altro, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali anche a favore di terzi, quindi potrà assumere prestiti e mutui anche ipotecari, potrà stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti di conto corrente con facoltà di assunzione di fido, potrà emettere, scontare, girare o protestare cambiali, con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare, assumere, comunque in via sussidiaria e con esclusione del collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società ed altri ed enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente; assumere e concedere incarichi di rappresentanza con o senza mandato, agenzia e domiciliazione, sub agenzia, mediazione nei limiti di legge, commissione, pubblicitari, concessioni in genere, anche per lo sfruttamento di brevetti, marchi, invenzioni, scoperte, progetti e sviluppi tecnologici; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese o ad altri enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Il tutto sia in Italia che all'estero (anche effettuando operazioni di importazione e/o esportazione), per conto proprio e/o per conto di terzi, nel modo più ampio senza limitazioni, riserve ed eccezioni di sorta, con l'osservanza delle vigenti norme di legge.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Titolo III

I SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci della cooperativa è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale, nonché in ogni caso le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

Salvo quanto previsto dall'art. 11 della L. 381/1991, possono essere soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa. L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.

I soci, persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della L. n. 381/91 non dovranno mai essere in misura inferiore al 30% (trenta per cento) dei soci lavoratori e dipendenti limitatamente alle attività di cui agli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al con-

seguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni presi dagli organi sociali competenti.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenziale, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti senza espresso assenso dell'Assemblea.

Art. 6 - Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) di tutti i lavoratori della Cooperativa se trattasi di attività ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991;
- soci volontari, che prestano la propria attività, per il conseguimento degli scopi sociali della cooperativa sociale, gratuitamente. Il loro numero non potrà comunque essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. Ai soci volontari non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. I soci volontari potranno recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda, specificando:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- c) l'ammontare delle quote di capitale sociale da sottoscrivere;
- d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- e) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazione o altro ente, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere b), c) d) e), la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo, che dovrà comunicare la deliberazione all'interessato, a mezzo comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento della domanda con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'i-

stanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Fermo restando gli altri obblighi previsti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento:

- dell'importo della quota sociale sottoscritta;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio deve essere comunicata in forma scritta alla Cooperativa.

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti dell'amministrazione.

La richiesta deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 9 - La qualifica di socio si perde:

- per recesso, esclusione, causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.

Art. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso dall'assemblea dei soci;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata per raccomandata alla Società.

Spetta, all'assemblea ordinaria, constatare, entro 60 giorni dalla comunicazione, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, le-

gittimino il recesso, dandone immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea può escludere il socio che:

- a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto sociale, oppure nei regolamenti sociali e nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti;
- c) svolge attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa sociale, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;
- d) abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - d.1) per mutuo consenso;
 - d.2) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
 - d.3) per mancato superamento del periodo di prova;
 - d.4) a seguito di provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
 - d.5) per risoluzione da parte della cooperativa per inadempimento contrattuale del lavoratore dell'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa sociale. Il socio inadempiente dovrà essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente;
- f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- g) in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperativa.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione della relativa delibera al socio.

Art. 12 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione, debbono essere comunicate al socio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso delle quote sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione o ristorno e ridotte in proporzione delle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

Titolo IV

PATRIMONIO SOCIALE-BILANCIO

Art. 15 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come riserve indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 16 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è pertanto limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 17 - Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né essere oggetto di atti di trasferimento tra vivi, con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. L'eventuale diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

Il socio che intendesse reclamare contro il provvedimento di diniego dovrà promuovere la procedura di cui al successivo art. 32 con atto comunicato a mezzo lettera raccomandata alla Cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.

Art 18 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo viene sottoposto dall'organo amministrativo all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il Bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile, ed i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-

ria, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento proporzionale gratuito delle rispettive quote.

I ristorni, eventualmente deliberati, dall'Assemblea sono determinati in maniera direttamente proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro.

I ristorni, quale maggiore remunerazione del lavoro prestato, sono possibili solo se risulta in utile l'attività mutualistica.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

La Cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, approvare apposito regolamento che disciplini le modalità di attribuzione dei ristorni nel rispetto delle norme di legge e statutarie.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare destinandolo come segue:

a) una quota pari a quanto previsto dalla legge alla costituzione ed incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 11 e della restante normativa in materia;

b) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia;

d) una quota da distribuire ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e condizioni di legge, quale dividendo, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinario indivisibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 904/1977.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare interamente i residui attivi a riserva indivisibile - ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L n. 904/77 - previa destinazione del prescritto 30% (trenta per cento) alla riserva legale e della quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 19 - Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari. Per quanto riguarda le modalità ed i termini delle retribuzioni dei soci, nonché per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori dovrà essere predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Titolo V

ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Collegio sindacale (ovvero un Revisore dei conti) qualora la sua istituzione si renda obbligatoria per legge o venga deliberata dall'Assemblea.

Art. 21 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'avviso di convocazione è fatto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza con qualunque mezzo idoneo, purché in forma scritta, ivi compresa la comunicazione per telegramma o lettera semplice, o l'affissione dell'avviso presso i locali della sede sociale. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della prima, ed occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea dei Soci si svolga anche per teleconferenza o videoconferenza.

L'Assemblea può eventualmente deliberare l'adozione di apposito regolamento, nel quale sono disciplinate tra l'altro le modalità di collegamento nonché le formalità richieste per la verifica del numero legale e per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni.

In ogni caso, quando l'Assemblea si svolge per teleconferenza o videoconferenza è necessario:

- che il Presidente dell'Assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario e/o il soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione e/o il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Art. 22 - L'Assemblea ordinaria:

- discute ed approva il bilancio consuntivo;
- nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, i membri del Collegio Sindacale o il Revisore cui è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- approva i regolamenti interni;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto.

Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, sulle materie rimesse alla competenza dell'assemblea ordinaria potranno essere adottate decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, sempre che dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Art. 23 - L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto sociale;
- sullo scioglimento anticipato della cooperativa sociale;
- sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

Art. 24 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti che rappresentino almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci.

Art. 25 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume il ruolo di presidente: in sua assenza dal più anziano di età tra i soci; in occasione di ogni seduta il presidente nomina un segretario, che può non essere socio.

Le deliberazioni debbono constare da processo verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti soci intervenuti che rappresentino almeno un quinto dei voti presenti o rappresentati.

Art. 26 - L'amministrazione della cooperativa spetta alternativamente ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene attribuita la rappresentanza legale, generalmente di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale; la firma potrà anche essere abbinata con altro od altri soci delegati allo scopo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente ai Soci. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai po-

teri degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, il tutto nel rispetto degli artt. 2381, 2475, comma 5, e 2544, comma 1, cod. civ..

Gli Amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, su criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a fare e a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, in nome e per conto della cooperativa sociale, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori speciali, conferendo agli stessi relativi mandati e procure.

L'eventuale compenso da attribuire ai componenti dell'Organo Amministrativo sarà deliberato dall'assemblea ordinaria.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che via sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono trascritte sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Art. 27 - La Società può nominare un Organo di Controllo e/o un Revisore. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deciso dai Soci all'atto della nomina

L'Organo di Controllo collegiale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente è nominato dai Soci contestualmente alla nomina del Collegio. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo viene ricostituito.

Art. 28 - L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-*bis* cod. civ.. Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti, salvo attribuzione della stessa ad un Revisore con apposita decisione dei Soci. Qualora eserciti la revisione legale dei conti, l'Organo di Controllo deve essere composto da Revisori Legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Titolo VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - In qualunque caso di scioglimento della cooperativa l'Assemblea, con le maggioranze previste nell'art. 24, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 30 - In caso di scioglimento della cooperativa sociale l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati e non riscossi, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 31 - Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Titolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Per tutto quanto non previsto e regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

F.to REGGIANI Angelo
F.to CAMPANA Lucia
F.to DEMURTAS Michela
F.to Marco Orlandoni Notaio